

**STATUTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI
E REGOLAMENTO INTERO**

**ISTITUTO PARITARIO
VILLA DEI CEDRI
San Sebastiano al Vesuvio
(NA)**

- a) INTRODUZIONE
- b) CAPITOLO I - CONSIGLIO D'ISTITUTO
- c) CAPITOLO II - CONSIGLIO DI INTERSEZIONE E INTERCLASSE
- d) CAPITOLO III- COLLEGIO DEI DOCENTI
- e) CAPITOLO IV - ESERCIZIO DEL VOTO - NORME COMUNI

ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

Le finalità educative dell'Istituto "Villa dei Cedri" esigono che le singole persone che entrano a far parte della comunità scolastica e le diverse componenti, in cui essa si articola, partecipino attivamente alla sua vita. La partecipazione alla vita della comunità scolastica, che presuppone la conoscenza e l'accettazione del Progetto educativo, ha come scopo l'arricchimento della realtà educativa della scuola e richiede un atteggiamento costruttivo di consiglio, di proposta e di iniziativa.

L'incontro tra le diverse componenti della comunità scolastica e la loro comune partecipazione alla vita della scuola è indispensabile affinché le diverse esperienze e competenze possano confrontarsi nell'approfondimento del progetto educativo, nella verifica della sua applicazione, nello studio e nella elaborazione di nuove soluzioni.

a) INTRODUZIONE

Art. 1 - Costituzione degli Organi Collegiali.

*La Comunità scolastica dell'Istituto Villa dei Cedri, per rendere effettiva ed efficace la collaborazione di tutte le sue componenti alla gestione delle attività scolastico - educative della Scuola, secondo lo spirito delle moderne istanze sociali espresse nella legislazione scolastica italiana con particolare riferimento alla **legge 62/2000 sulle scuole paritarie**, istituisce il Consiglio d'Istituto, la cui attività è regolata dal presente Statuto.*

*A tal fine, si stabilisce la costituzione di un **unico Consiglio** per le scuole presenti nell'Istituto, cioè **Scuole dell'Infanzia e Primaria**. Oltre a tale Consiglio si articoleranno anche i seguenti organi collegiali: **consigli d'intersezione e interclasse, collegio dei docenti**.*

Art. 2 - Finalità istituzionali.

*Data la particolare fisionomia dell'Istituto, ogni atto, iniziativa o decisione di qualunque organo collegiale dovrà essere in sintonia con finalità istituzionali secondo quanto esposto nello **specifico Progetto Educativo**, che viene assunto come centro ispiratore di tutta l'attività formativa dell'istituto. All'Ente Gestore spettano in definitiva il giudizio sulla eventuale difformità degli atti collegiali dalle finalità istituzionali e i provvedimenti applicativi conseguenti.*

b) CAPITOLO I - CONSIGLIO D'ISTITUTO

Art. 3 - Composizione

Il Consiglio d'Istituto (C.I.) è composto dai rappresentanti delle seguenti categorie:

- *Ente Gestore: un rappresentante da esso designato.*
- *Dirigenza scolastica: il Coordinatore Didattico di ogni tipo di scuola presente nell'ambito del C.I..*
- *Insegnanti: Un rappresentante della Scuola dell'Infanzia e tre della Scuola Primaria.*
- *Genitori: un rappresentante della Scuola dell'Infanzia e tre della Scuola Primaria.*
- *Personale non docente: un rappresentante.*

L'appartenenza ai rispettivi settori (Infanzia e Primaria) dei docenti e dei genitori rappresentanti è condizione essenziale per l'elezione a membro del C.I., ma non per la permanenza in esso, che perdura anche se essi nel corso del triennio dovessero mutare settore; in caso, però, di dimissioni o di decadenza di un qualsiasi membro (cessazione di servizio scolastico [docenti] o di frequenza dell'alunno [genitori]), si procederà alla sua sostituzione preferendo un membro del settore eventualmente privo di rappresentanti, secondo quanto prescritto dall'art. 6, comma 2'.

Art. 4 - Attribuzioni

Il C.I., fatte salve le competenze specifiche dell'Ente Gestore, del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Intersezione e Interclasse, ha potere deliberante per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della Scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio.

In particolare:

- a. **elegge** nella prima seduta tra i rappresentanti dei Genitori il Presidente e il Vice-Presidente a maggioranza assoluta nella prima e seconda votazione e a maggioranza relativa nella terza votazione;
- b. **definisce** gli indirizzi generali per le attività delle scuole funzionanti nel proprio ambito sulla base delle finalità fondamentali del Progetto Educativo;
- c. **adotta** il Piano dell'Offerta Formativa elaborato dal Collegio dei Docenti secondo quanto previsto dall'art. 3 del Regolamento in materia di autonomia (DPR 275/99);
- d. **provvede** all'adozione di un regolamento interno dell'Istituto, che dovrà stabilire, tra l'altro, le modalità per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella Scuola, nonché durante l'uscita dalla medesima;
- e. **dispone** l'adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali, tenendo presente quanto previsto dal Regolamento in materia di Autonomia;
- f. **promuove** contatti con altre scuole e istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione (cfr. art. 7 del DPR 275/99 - reti di scuole);
- g. **promuove** la partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
- h. **regola** forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali, che possono essere assunte dall'Istituto;
- i. **propone** all'Amministrazione dell'Istituto indicazioni per l'acquisto, il rinnovo e la conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi, multimediali e le dotazioni librerie;
- j. **indica**, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al coordinamento organizzativo dei consigli di interclasse e intersezione ed esprime parere sull'andamento generale e didattico dell'Istituto.

Art. 5 - Funzioni del Presidente del C.I.

Il Presidente elegge tra i membri del Consiglio stesso un segretario, con il compito di redigere e leggere i verbali delle riunioni e di coadiuvarlo nella preparazione e nello svolgimento delle riunioni consiliari e di provvedere alla pubblicazione e alla comunicazione delle delibere del Consiglio, come previsto dall'art. 7.

Spetta al Presidente convocare e presiedere le riunioni del C.I., stabilire l'ordine del giorno secondo le proposte pervenutegli. Spetta anche al Presidente rappresentare il Consiglio presso l'Ente Gestore, gli altri organi collegiali, presso le autorità e presso qualsiasi terzo.

Egli, secondo i propri impegni, può delegare tali diritti, anche in parte, al Vice Presidente, il quale, in caso di impedimento o di assenza del Presidente, esercita, di diritto, tutte le di lui funzioni.

Nel caso di dimissioni del Presidente o di cessazione di rappresentanza il Consiglio provvederà all'elezione di un nuovo Presidente.

Art. 6 - Durata in carica del C. I.

Il Consiglio d'Istituto dura in carica tre anni ed esercita le proprie funzioni fino all'insediamento del nuovo Consiglio.

I Consiglieri, che, nel corso dei tre anni, perdono i requisiti per i quali sono stati eletti, o coloro che non intervengano senza giustificati motivi a tre sedute consecutive, verranno sostituiti dal rappresentante di categoria e di settore, che nell'ultima votazione ha ottenuto il maggior numero di

voti fra i non eletti. In caso di esaurimento delle liste si procederà ad elezioni suppletive, da tenersi possibilmente insieme alle elezioni annuali per i Consigli di Classe e di Interclasse.

Art. 7 - Convocazioni, ordini del giorno, riunioni, delibere

Il C.I. dovrà riunirsi almeno tre volte nel corso dell'anno scolastico nei locali della Scuola ed in ore non coincidenti con l'orario scolastico.

La data e l'ora di convocazione vengono deliberate al termine dell'ultima riunione; in caso contrario il Presidente provvede a far pervenire ai Consiglieri la convocazione almeno 5 giorni prima della data fissata. In caso di urgenza la convocazione è fatta dal Presidente anche "ad horam" e con qualsiasi mezzo.

Le proposte per l'ordine del giorno per le riunioni devono essere presentate al Presidente almeno 8 giorni prima della riunione.

Il Presidente invierà l'elenco completo dell'"ordine del giorno" ai Consiglieri almeno 5 giorni prima della riunione. Copia della convocazione e del relativo "ordine del giorno" dovrà essere affisso nello stesso termine nell'apposito albo della Scuola.

Qualora nell'ordine del giorno fosse incluso l'esame di qualche altro documento, questo deve essere trasmesso in copia ai Consiglieri unitamente alla convocazione del Consiglio.

Per la validità delle riunioni del Consiglio, in prima convocazione, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri e la stessa percentuale di rappresentanza delle categorie di Consiglieri; in seconda convocazione la riunione è valida qualunque sia il numero dei Consiglieri e delle categorie presenti.

Le deliberazioni del C.I., per estratto, vengono pubblicate nell'apposito albo della Scuola, comunicate, all'Ente Gestore, ai rappresentanti di Classe dei Genitori degli alunni ed esposte nella sala dei Professori.

Le deliberazioni del C.I. sono adottate a maggioranza dei voti dei Consiglieri presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La votazione è segreta quando si provvede alla designazione delle cariche di Presidente, Vice-Presidente ed ogni qualvolta si vota per questioni riguardanti persone. In ogni altro caso la votazione è fatta per alzata di mano, a meno che almeno un terzo dei Consiglieri presenti non faccia richiesta di votazione segreta.

Art. 8 - Riunione congiunta dei vari Organi Collegiali

Su convocazione del rappresentante dell'Ente Gestore, dopo preventivo accordo col Presidente del C.I., possono aver luogo riunioni congiunte dei vari Organi Collegiali, per i seguenti motivi:

- a. esame ed approvazione di modifiche allo statuto, in base all'art. 17;*
- b. discussione e decisione su problemi di comune interesse riguardanti aspetti fondamentali della vita dell'Istituto.*

Lo svolgimento di tali riunioni congiunte avviene in analogia con quanto previsto per le riunioni del Consiglio d'Istituto, sotto la Direzione del rappresentante dell'Ente Gestore, il quale dovrà designare in apertura di riunione un segretario per la stesura del verbale.

CAPITOLO II - CONSIGLIO DI INTERSEZIONE E INTERCLASSE

Art. 9 - Composizione.

I Consigli di Intersezione e Interclasse nelle Scuole dell'Infanzia e Primarie sono composti dai Docenti di classi parallele o dello stesso ciclo, fissati dalla Direzione, di volta in volta, secondo la necessità e da un rappresentante dei genitori di ogni classe eletto come sopra.

I Consigli di Intersezione e di Interclasse sono presieduti dal Dirigente o, dietro sua delega, dal Vice-Dirigente o da un docente membro del Consiglio stesso.

Le funzioni di Segretario del Consiglio di Intersezione e di Interclasse sono attribuite dal Dirigente ad uno dei docenti membro del Consiglio stesso.

Art. 10 - Competenze

I Consigli di Intersezione e di Interclasse si riuniscono almeno due volte al quadrimestre in ore non coincidenti con l'orario scolastico col compito di formulare al Collegio dei Docenti proposte in

ordine all'azione educativa e didattica, alla adozione dei libri di testo e ad iniziative di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.

I Consigli di Intersezione e di Interclasse possono altresì esprimersi riguardo ad altri argomenti legati al buon funzionamento delle classi (programmi di studi, disciplina, rendimento della classe) e proporre eventuali soluzioni agli organi competenti.

Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari e quelle relative alla valutazione periodica e finale degli alunni spettano al Consiglio di Intersezione e di Interclasse con la sola diretta partecipazione dei docenti.

CAPITOLO III - COLLEGIO DEI DOCENTI

Art. 11 - Composizione e riunioni

Il Collegio dei Docenti è composto da tutto il personale docente, operante nei singoli indirizzi o gradi di scuola, Infanzia, Primaria. È presieduto dal Dirigente.

Esercita le funzioni di Segretario un docente, designato dal Dirigente che redige il verbale di ogni riunione.

Il Collegio dei Docenti si insedia all'inizio di ciascun anno scolastico e si riunisce ogni qual volta il Dirigente ne ravvisi la necessità oppure quando almeno un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta, comunque almeno una volta al quadrimestre. Le riunioni del Collegio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

Art. 12 - Competenze

Il Collegio dei Docenti:

- a. **ha potere deliberante** in materia di funzionamento didattico dell'Istituto. In particolare elabora il Piano dell'Offerta Formativa sulla base degli indirizzi generali definiti dal C.I.; cura la programmazione dell'azione educativa anche al fine di adeguare, nell'ambito degli ordinamenti della scuola stabilito dallo Stato, i programmi di insegnamento alle specifiche esigenze ambientali e di favorire il coordinamento interdisciplinare. Esso esercita tale potere nel rispetto della libertà di insegnamento garantita a ciascun insegnante nel quadro delle linee fondamentali indicate dal Progetto Educativo;
- b. **formula proposte** al Dirigente per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell'orario delle lezioni e per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal C.I. e della normativa vigente sull'autonomia delle singole istituzioni scolastiche;
- c. **valuta periodicamente l'andamento** complessivo dell'azione didattica per verificarne l'efficacia in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati, proponendo, ove necessario, opportune misure per il miglioramento dell'attività scolastica;
- d. **provvede all'adozione dei libri di testo**, sentito il Consiglio di Interclasse;
- e. **adotta e promuove** iniziative di sperimentazione in conformità alle normative vigenti sull'autonomia scolastica;
- f. **promuove iniziative di aggiornamento** dei docenti dell'istituto;
- g. **elegge i suoi rappresentanti** nel Consiglio d'Istituto, con votazione segreta;
- h. **esamina**, allo scopo di individuare i mezzi per ogni possibile recupero, i casi di scarso profitto o di irregolare comportamento degli alunni, su iniziativa dei docenti della rispettiva classe.
- i. nell'adottare le proprie deliberazioni il Collegio dei Docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei Consigli di Intersezione e Interclasse.

CAPITOLO IV - ESERCIZIO DEL VOTO - NORME COMUNI

Art. 13 - Elettorato.

L'elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze degli Organi Collegiali, previste dal presente "Statuto", spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti a tali organismi: docenti, non docenti, genitori.

L'appartenenza a diversi gradi di scuola conferisce il diritto di voce attiva e passiva nell'ambito di ciascun tipo di scuola. L'elettore che appartenga contemporaneamente a più categorie (genitori, personale docente e non docente) può esercitare il diritto di voto per ogni categoria di appartenenza.

Per ogni tipo di scuola viene formata, per ciascuna categoria, una lista unica con i nomi di tutti i candidati, disposti in ordine d'alfabeto. Per il personale non docente vale l'art. 14b).

Art. 14 - Candidature.

Per il Consiglio d'Istituto:

a. personale docente: tutti i docenti, suddivisi nei rispettivi settori di appartenenza, godono del diritto di voce passiva;

b. personale non docente: esercita il diritto di voce attiva e passiva nell'ambito dell'Istituto;

c. genitori: l'elettorato passivo spetta a tutti i genitori (padre e madre o a coloro che esercitano la potestà parentale), che presentino la propria candidatura;

Per la rappresentanza di classe tutti i genitori godono di voce passiva nell'ambito delle rispettive classi di appartenenza. I genitori esercitano tale diritto di voto per ogni classe frequentata dai rispettivi figli.

Art. 15 - Svolgimento delle elezioni.

Le modalità e le norme particolari per l'esercizio del voto vengono fissate dall'apposita Commissione Elettorale, nominata dal Dirigente in tempo utile per la preparazione delle operazioni elettorali.

Art. 16 - Interpretazione, integrazione e modificabilità dello "Statuto".

In caso di dubbi d'interpretazione di qualche punto del presente Statuto o di eventuale carenza normativa, l'organo competente per le opportune chiarificazioni o integrazioni è il Consiglio d'Istituto.

Il presente "Statuto" può essere modificato solo quando ne facciano richiesta almeno 1/5 degli elettori fra genitori, docenti, non docenti o 1/5 dei membri del Consiglio d'Istituto. La richiesta deve essere presentata per iscritto al Rappresentante dell'Ente Gestore con l'indicazione della norma che si intende modificare o introdurre e con la formulazione precisa di quella nuova, accompagnata da una breve motivazione della richiesta.

Il Rappresentante dell'ente Gestore invia copia della richiesta a tutti i membri del Consiglio d'Istituto, i quali esprimeranno il loro parere in una successiva riunione congiunta, passando poi ai voti per l'approvazione o il rigetto della richiesta di modifica.

Art. 17 - Vigore del presente "Statuto".

Il presente "Statuto", proposto dall'Ente Gestore della Scuola, discusso ed approvato dai rappresentanti delle varie componenti della Comunità scolastica, entra in vigore nell'anno scolastico 2010/11 spetta al Consiglio d'Istituto eletto confermarne definitivamente il testo dopo eventuali interventi di integrazione o modifica.

Il Rappresentante Legale dell'Ente Gestore

REGOLAMENTO INTERNO SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA

Il presente Regolamento disciplina il funzionamento della scuola. Esso è applicato attraverso i componenti dell'organizzazione scolastica in conformità al Progetto Educativo della Scuola, nonché alle leggi e alle norme vigenti.

- 1. Il personale operante nella scuola e i genitori dei bambini iscritti sono tenuti a rispettare il Progetto Educativo della scuola e il presente Regolamento in tutti i punti sottoesposti.**
2. *Ogni genitore, o persona che ne fa le veci, si impegna al rispetto della puntualità degli orari di entrata e di uscita della scuola. Si impegna inoltre a far frequentare regolarmente il proprio bambino e ad avvisare la scuola in caso di assenza dello stesso.*
3. *Nel caso di malattie infettive del bambino il genitore è tenuto a darne immediata comunicazione alla scuola e a presentare certificato medico al momento della riammissione. I genitori si impegnano altresì, in caso di malattie infettive o parassitarie, ad osservare scrupolosamente le disposizioni dell'Ufficio Sanitario e/o della Direzione che possono essere comunicate loro anche tramite le insegnanti.*
4. *I menu' sono consegnati ai genitori che devono avvisare le insegnanti nel caso vi fossero delle variazioni da apportare per i bambini che avessero esigenze o diete particolari.*
5. *Nel momento dell'entrata si invitano altresì i genitori ad intrattenersi con l'insegnante impegnata ad accogliere i bambini solo per esigenze particolari.*
6. *L'orario di apertura della Scuola è il seguente:
Entrata: 08.00 – 09.00
Uscita: 15.00 – 15.30.*
7. *L'accesso ai locali della scuola è consentito solo a chi è autorizzato dalla Direzione e per adempimenti relativi al proprio specifico ufficio.*
8. *L'accesso dei genitori o di altre persone durante lo svolgimento delle attività didattiche è ammesso solo se previsto e concordato in sede di programmazione educativo - didattica e di organizzazione delle attività.*
9. *I genitori dei bambini si impegnano, nel limite del possibile e nel rispetto dei ruoli degli operatori scolastici a partecipare in modo attivo e responsabile alla vita della scuola, alle riunioni e alle iniziative proposte e a seguire l'andamento dell'attività didattica del bambino nel periodo di frequenza. Le insegnanti - per quanto compete loro - si impegnano a promuovere le necessarie iniziative di partecipazione attiva e responsabile dei genitori tramite informazioni, colloqui, riunioni e ogni altra modalità operativa utile a favorire il collegamento scuola-famiglia e l'inserimento del bambino nella vita della scuola. Tali modalità partecipative sono preventivamente concordate.*
10. *Per l'effettuazione delle attività extra-para scolastiche e simili che prevedono l'uscita dalla scuola, fatte salve le competenze della Direzione, viene richiesta, all'inizio dell'anno, un'autorizzazione scritta dei genitori interessati, che abbia valore per tutto l'anno scolastico.
Prima di ogni uscita dalla scuola inoltre le insegnanti, dopo aver ottenuto la preventiva autorizzazione della Direzione sono tenute ad avvisare le famiglie, precisando la data e le finalità dell'uscita stessa; i genitori, che per qualsiasi motivo non intendano far partecipare il loro bambino a qualcuna di queste iniziative, devono avvertire le insegnanti di sezione.*
11. *Nessun estraneo può usare il materiale scolastico o didattico (anche di ufficio) senza essere munito di permesso da parte della Direzione.*
12. *E' assolutamente vietato fumare nei locali scolastici. Tale norma deve essere rispettata da tutto il personale, dai genitori e da tutti coloro che entrano nella scuola.*
13. *I bambini devono essere accolti da una insegnante, essere aiutati a spogliarsi e vestirsi, ed essere affidati alla responsabilità dell'insegnante di sezione.*
14. *Le insegnanti aiutano pure i bambini a prepararsi per l'uscita e sorvegliano affinché questa avvenga con ordine, consegnando i bambini ai genitori o loro sostituti debitamente riconosciuti.
I bambini non possono essere consegnati a minori (a meno che non abbiano compiuto i 16 anni ed abbiano una delega scritta dei genitori).*

Compiti del personale insegnante.

L'insegnante è tenuto a svolgere, anche nell'ambito della collegialità dei docenti della scuola, la propria attività in conformità, agli obiettivi e alle finalità della scuola dell'infanzia, nonché nel rispetto delle funzioni del gestore della scuola.

In particolare il personale insegnante, oltre a svolgere l'attività didattica:

- ✓ *sorveglia i bambini per tutto il tempo in cui gli sono affidati, curandone l'igiene;*
- ✓ *collabora alla realizzazione delle iniziative educative della scuola;*
- ✓ *è tenuto a partecipare ai corsi ed alle altre attività di aggiornamento, di formazione, di ricerca innovazione. La partecipazione a tali corsi o attività è considerata equivalente, a tutti gli effetti, alla prestazione lavorativa;*
- ✓ *è tenuto alla programmazione e alla preparazione dell'attività scolastica ed all'attuazione degli orientamenti dell'attività educativa;*
- ✓ *cura i rapporti con i genitori degli alunni;*
- ✓ *è tenuto a partecipare alle riunioni degli organi collegiali;*
- ✓ *provvede alla custodia ed al riordino degli arredi utilizzati per l'attività didattica, dei sussidi e del materiale didattico;*
- ✓ *cura la tenuta del registro di sezione e del registro che documenta l'articolazione delle attività connesse al funzionamento della scuola.*

Durante lo svolgimento di tutte le attività educativo - didattiche le insegnanti hanno l'obbligo di vigilare sull'incolumità dei bambini. A tal fine saranno prese le necessarie misure organizzative.

E' severamente vietato lasciare i bambini da soli e allontanarsi dalla scuola affidandoli, senza autorizzazione, ad altre insegnanti.

Al termine delle attività didattiche giornaliere le insegnanti riordineranno il materiale e i sussidi didattici.

Ogni variazione dell'orario di servizio del personale deve essere autorizzato dalla Direzione E' inoltre la Direzione (o un suo delegato) che autorizza, dietro presentazione di richiesta scritta, ogni permesso di uscita dalla scuola durante l'orario di servizio.

Il Personale non docente collabora con l'insegnante

- ✓ *al momento dell'entrata e uscita dalla scuola;*
- ✓ *per cure igieniche dei bambini; per i momenti di riposo,*
- ✓ *per le visite mediche;*
- ✓ *per le passeggiate e le visite dei bambini fuori dalla scuola;*

L'intervento del personale d'appoggio nel rapporto diretto con i bambini deve avvenire, salvo casi particolari, con la presenza di personale insegnante.

Tale regolamento dovrà essere esposto all'albo.